

IURIDICUS. **UNA IPOTESI SUL LEMMA**

1. Le considerazioni che seguono si connettono ad un mio studio sul testamento militare nella visuale e nelle applicazioni di Giavoleno¹ che fu per l'appunto '*iuridicus Britanniae*'.

Le incognite a riguardo della figura sono tante e si evidenziano a partire dalla denominazione stessa della carica.

¹ *I giuristi e il 'testamentum militis'. L'orientamento di Tavolenus Priscus*, in *SDHI*, LXXX, 2014, 419 ss. In quella sede avanzavo – *per incidens* – delle esitazioni sulla datazione e sulla tipologia della carica ricoperta dal giurista che, alla luce di un ragionamento più approfondito e di una più completa visione delle fonti – scarse – e della letteratura specifica, hanno trovato non delle soluzioni definitive ma quanto meno spiegazioni più plausibili. La brillante carriera del giurista viene testimoniata essenzialmente dall'epigrafe di *Nedinum*, *CIL*. 3. 9960 = *ILS*. 1015: *C. Octavio Tidio Tossiano Ialeno Prisco, l. leg. IV Flav., leg. leg. III Aug., iuridic. provinc. Britanniae, leg. consulari provin[c] Africae, pontifici P. Mutilius P. f. Cla. [C]rispinus t. p. i. amico carissimo*.

Tuttora ci si chiede se il sostantivo fosse una titolatura ufficiale, un lemma tecnico. Ed è su questo punto che il presente contributo si sofferma.

L'eventualità che non avesse una valenza tecnico-giuridica non deve infatti sembrare peregrina se la si inquadra in una temperie politico-costituzionale in cui a partire da Augusto² si affermarono nuove cariche *de facto* operative ma spesso intenzionalmente non istituzionalizzate. In tale contesto, quindi, non dovrebbe destare meraviglia che non ci si preoccupasse di qualificare il profilo formale di un ruolo che peraltro non era in attività a Roma bensì nelle province prima e in Italia poi.

D'altro canto deve tenersi presente che il *iuridicus*, per quel che sappiamo, svolgeva il suo ufficio prevalentemente nell'ambito e con le modalità delle *cognitiones extra ordinem*, che

² È il caso di ricordare come Augusto «... innovando profondamente, riuscì a parere un conservatore e un restauratore e ... con quanto di antico egli abbia costruito il nuovo <sulla base del> terreno solido della riforma amministrativa ...»: A. GARZETTI, *Le basi amministrative del principato romano*, in *Aevum*, XXX, 1956, 105.

per il loro carattere asistematico³ e l'inesistenza di un modello cui rifarsi e da applicare a situazioni nuove esigevano perciò nuovi e duttili espedienti e strumenti processuali⁴. Anzi, la 'fluidità' della figura del *iuridicus* ben si inquadra in tali mutevoli prassi⁵; addirittura risulta essere più compatibile con le

³ Cfr. N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato. Lezioni di diritto romano*, Torino, 1980, 165.

⁴ Nell'ambito delle controversie provinciali «troppo diverse erano le situazioni locali che vi confluivano» per non attribuire al giudicante provinciale ampi poteri discrezionali, cfr. ancora N. PALAZZOLO, *Processo civile*, cit., 180 s., che si riferisce al *quantum* dell'interferenza dei rescritti (in materia di *cognitio extra ordinem*) sui criteri di valutazione delle prove ad opera dei funzionari imperiali investiti della giurisdizione: l'istanza del controllo oscilla tra la scelta di «dare istruzioni molto precise» e quella di «lasciare al giudice della *cognitio* un ampio grado di discrezionalità» (166).

⁵ D'altro canto «l'introduzione del processo cognitorio non costituisce ... l'attuazione di un disegno politico consapevole, né da parte di Augusto né dei suoi immediati successori ... non c'era ... una qualche volontà politica di costruire in questo modo un 'tipo' di processo alternativo a quello ordinario»: N. PALAZZOLO, *Dalle cognitiones alla cognitio. Principe e giuristi verso la costruzione del nuovo sistema processuale, in Ius e Texnb. Dal diritto romano all'informatica giuridica 1 Diritto romano. Scr. Palazzolo*, Torino, 2008, 392 s.

nuove forme di attività giudiziali, perché non erano divenute ancora standards procedurali. La necessità di deleghe e direttive imperiali finì per attribuire all'incarico una maggiore autonomia rispetto a quella del magistrato ordinario poiché, in virtù della prestigiosa investitura il *iuridicus* poteva vantare una ampia discrezionalità, quasi impersonando il *princeps* nello svolgimento di determinati compiti.

Invero i dubbi sulla ufficialità del titolo, quello sulla tipologia e sull'entità dei poteri del *iuridicus* nonché sul *quantum* di autonomia a lui attribuita ed altri ancora restano a tutt'oggi non ancora risolti⁶. L'indagine è infatti complicata dalla carenza delle fonti giuridiche e letterarie a noi pervenute su tale funzionario⁷:

⁶ In verità, di recente è stata prodotta un'ampia ricerca da T. BEGGIO, *Riflessioni sui iuridici alla luce dell'Aes Italicense*, in *Fontes iuris. Atti del VI Jahrestreffen Junger Romanistinnen und Romanisten*, Napoli, 2013, 1 ss. L'A. avanza l'ipotesi che la figura del *iuridicus* possa essere ascritta a quella del *quasi magistratus* ulpiano (Ulp. 2 *de off. proc.* D. 1.16.7.2 [= L. 2148]) «con la caratteristica essenziale di un legame particolarmente stretto e diretto che lo legava al *princeps* (peculiarità la quale, al tempo stesso, ne permetteva e determinava l'estrema flessibilità delle funzioni e la natura sussidiaria)» (54).

⁷ Solo due frammenti dei *Digesta* giustinianeî sono dedicati all'ufficio del *iuridicus* e sono, nell'opera,

una carenza che depone per una sorta di ‘instabilità’/‘duttilità’ della natura e delle funzioni dell’ufficio.

Il lasciare sfumati i contorni della figura, il non delineare compiutamente i compiti e le modalità di svolgimento potrebbero anche essere frutto di una deliberata scelta orientata a non imbrigliare troppo l’attività dell’ufficio e al contempo a mantenere saldo il controllo imperiale sullo stesso, ed a fugare eventuali

anche gli unici due in cui è menzionato il lemma assieme ad un testo di Scevola, 4 *resp.* D. 40.5.41.5 (= L. 287). Si tratta di: Ulp. 26 *ad Sab.* D. 1. 20. 1 (= L. 2696, libro dedicato alla *patria potestas*): *Adoptare quis apud iuridicum potest, quia data est eius legis actio* e Ulp. 39 *ad Sab.* D. 1. 20. 2 (= L. 2849, a proposito della tutela *data a magistratu*): *Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tutoris constitutione divi Marci concessa est.*

I *iuridici* sono poi nominati nei *Vaticana Fragmenta*: si tratta dei luoghi 205, 232 e 241 tutti collocati nel titolo *de excusatione*, contenenti tre frammenti di Ulpiano *liber singularis de officio praetoris tutelaris*.

Gaio non li cita. Non mi risultano altre fonti giuridiche che li ricordano. Per un inquadramento della attività che i *iuridici* erano chiamati a svolgere – attività del *iura reddere* segnalata da H.A., *Vita Marci Antonini* 11.6 – devono essere presi in considerazione Paul. 14 *ad Sab.* D. 1.1.11 (= L. 1864), Pomp. *sing. Ench.* D. 1. 2. 2. 10, 27, 34 (= L. 178), Call. 1 *de cogn.* D. 1.18.19 (= L. 2) e Ulp. 74 *ad ed.* D. 44.3.1 (= L. 1662).

critiche politiche per le altrimenti troppo evidenti deviazioni dall’ordine costituzionale precostituito.

Tra l’altro, un risultato convincente sulla formazione e sugli sviluppi della carica non può essere raggiunto se – posto che il cd. *iuridicus Italiae* sia nato sul modello di quello *provinciae* – a monte non vengano superati alcuni nodi controversi relativi al secondo e che presentano interferenze con le competenze assegnate al primo. Ad esempio, la valutazione della tipologia e dell’ampiezza dei compiti amministrativi implica di conseguenza una riflessione sulla natura del *iuridicus provinciae*. Qualora si pervenisse al risultato che essi si dispiegassero in molteplici rami dell’amministrazione e comportassero precise responsabilità per i detentori si potrebbe sostenere che quella del *iuridicus* rappresentasse una istituzione che si poneva a cavallo tra giurisdizione e amministrazione⁸.

⁸ Beggio, *Riflessioni sui iuridici*, cit., 32 ss., come si è già detto in precedenza, ha preso in considerazione l’eventualità che il *iuridicus* potesse essere riguardato come un *quasi magistratus*; lo ha sostenuto principalmente alla luce dell’*Aes Italicense*, dalla lettura del cui testo emergerebbe una sorta di competenza soltanto sussidiaria (52) «funzione esorbitante rispetto ad un’interpretazione restrittiva del concetto di *iura*

2. L'insufficienza delle fonti – come si accennava – impedisce di trovare risposte soddisfacenti ad un'altra serie di interrogativi.

Il primo riguarda la datazione della istituzione di *iuridici* nelle province⁹. Peraltro non

reddere» che Beggio, aderendo ad una lettura di C. MASI DORIA, *Per l'interpretazione di «quasi magistratus» in D. 1. 16. 7. 2*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, V, 2007, 239 ss., ritiene di superare inquadrando il *iura reddere* all'interno del «testo ulpiano nel quale appare il concetto di 'quasi magistratus' legato per l'appunto al problema «... dell'ampliamento (snaturamento, se si vuole) del concetto stesso di *ius dicere*» (54).

⁹ Una indagine centrata proprio sulle origini della figura in provincia non è ancora stata elaborata. Tuttavia non mancano contributi preziosi di studiosi – sovente epigrafisti giuridici ma anche storici di Roma tout court – che hanno posto in crisi consolidate (o tralattizie?) opinioni pur autorevoli. Gli autori consultati si sono occupati talora di *iuridici provinciae* talaltra di *iuridici Italici*. A. R. BIRLEY, *The fasti of Roman Britain*, Oxford, 1981, e, prima di lui suo padre, l'archeologo E. BIRLEY, *Law in Roman Britain*, in *ANRW*, 2 *Principat*, XIII, 1980, 609 ss. si sono dedicati alla Britannia romana e rivelati molto utili, quindi, per inquadrare il *cursus honorum* di Giavoleno, *iuridicus* in Britannia sotto Domiziano. G. CAMODECA, *Nota critica sulle 'regiones iuridicorum' in Italia*, in *Labeo*, XXII, 1976, 86 ss. ha fatto chiarezza, con provvidenziali ricostruzioni epigrafiche, sui *iuridici per Italiam*. Cfr. anche W. SIMSHÄUSER, *Iuridici und*

ritengo che la domanda vada posta in tali termini, non solo perché le iscrizioni di cui disponiamo – che costituiscono le uniche fonti da cui possiamo attingere – sono spezzettate e incomplete, tali cioè da non consentire l'individuazione del primo soggetto che ricopre il ruolo, ma perché probabilmente non v'è stata un'introduzione ufficiale della carica né presumibilmente alcuna intenzione di formalizzarla da parte di Augusto¹⁰ e dei succes-

Municipalgerichtbarkeit in Italien, Monaco, 1973; W. ECK, *Die Staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, Monaco, 1979, trad. it. con *addenda*, *L'Italia nell'impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999, ID., *I legati Augusti pro praetore sotto Adriano e Antonino Pio*, in *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati ed aggiornati*, Roma, 1996; M. CORBIER, *Les circonscriptions judiciaires de l'Italie de Marc-Aurèle à Aurélien*, in *MEFR*, LXXXV, 1973, 609 ss. Su taluni specifici profili si sono soffermati B. GALLOTTA, *Lo 'iuridicus' e la sua 'iurisdictio'*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano, 1984, 441 ss., M. G. ZOZ, *Sulla data di istituzione dei 'iuridici' e del pretore tutelare*, in *Iura*, XXXVIII, 1987, 175 ss., L. SOLIDORO MARUOTTI, *Aspetti della 'giurisdizione civile' del «praefectus urbi» nell'età severiana*, in *Labeo*, XXXIX, 1993, 177 ss., 180 ss.

¹⁰ L'«architetto dell'impero», come lo definisce A. Garzetti, *Le basi amministrative*, cit., 114, in «base alla legge di empirismo, sempre in ossequio alla tradizione, sempre servendosi degli istituti

sori (penso soprattutto ai *principes* della dinastia flavia – e quindi ben prima della riforma adrianea sulla giurisdizione italica – all’epoca dei quali tendo a far risalire la diffusione della carica in provincia¹¹).

preesistenti, pur mutati profondamente nel significato e nelle funzioni ... costruì il suo stato» (105).

¹¹ L’epigrafe di *Nedinum* (v. *retro* nt. 1) che attesta la carriera di Giavoleno risulta molto interessante poiché mette in crisi risultati o, quanto meno, conoscenze apparentemente consolidate: tra queste, per l’autorevolezza dello studioso, quella di F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV, Parte seconda, Napoli, 1965, 731, secondo cui: «Una figura particolare di legato è il *legatus iuridicus*, che incontriamo in talune province imperiali, a partire dall’età di Adriano, e che talvolta è chiamato semplicemente *iuridicus provinciae*» e ciò sarebbe «in armonia con la riforma adrianea dell’ordinamento giudiziario dell’Italia» (732). La congettura non sembra più attendibile alla luce, quanto meno, dell’epigrafe su indicata dalla quale si evince che il giurista rivestì la carica in Britannia e probabilmente questo accadeva in un arco di tempo che va dall’83/84 (anno in cui fu *legatus Augusti pro praetore* della *legio III Augusta* in Numidia) all’86/87 (anno in cui rivestì il consolato), quindi in piena età domiziana. Le ricerche di E. BIRLEY, *Law in Roman Britain*, cit., 616, e di A. R. BIRLEY, *The fasti of Roman Britain*, cit., 404 s., sono pervenute a delle ipotesi ricostruttive che anticipano ancora la circolazione della carica in Britannia all’età di Vespasiano e Tito.

Meno problematica¹² (si fa per dire) è la storia dell’introduzione della figura in Italia cui la dottrina si è maggiormente dedicata forse perché confortata almeno da un nucleo più organico di riscontri epigrafici e letterari dai quali si è giunti a delineare un suo verosimile percorso.

L’antecedente, peraltro più autorevole e con poteri più consistenti perché comprensivi del *iura reddere*, fu costituito dalla creazione da parte di Adriano di un *legatus pro praetore Italiae Transpadanae* – denominazione che coincideva con quella dei governatori delle province imperiali - nella persona di *Vitrasius Flaminius*, probabilmente dopo il 122, anno in cui quest’ultimo ricoprì il consolato¹³. Antonino

¹² È comprensibile la minore difficoltà di individuare un determinato arco temporale in cui si colloca il *iuridicus* in Italia se – al di là del supporto dei maggiori elementi di cui disponiamo – poniamo che la carica venga ‘introdotta’ a seguito di una precedente ‘istituzione’ nelle province.

¹³ W. ECK, *L’Italia nell’impero romano*, cit., 253 ss., lo ricava dalla lettura combinata delle testimonianze offerte dalla *Historia Augusta*, *Vita Hadriani* 22.13 (*quattuor consulares per omnem Italiam indices constituit*), *Vita Marci Antonini* 11. 6 (*dati iuridici Italiae consuluit ad id exemplum, quo Hadrianus consulares viros reddere iura praeceperat*) con CIL. 10. 3870 (iscrizione di Cales, la cui impegnativa ricostruzione si deve a G.

Pio – nonostante la *pietas* filiale nei confronti

CAMODECA, *Epigrafia e ordine senatorio* I, Roma, 1982, 529 ss., che recentemente ha riprodotto il suo contributo con un *addendum*, *I ceti dirigenti di rango senatorio equestre e decurionale della Campania romana*, I, Napoli, 2008, 137 ss.) dove è più correttamente indicata la denominazione della carica come *leg(atu)s pr(o) pr(aetore) Italiae Transpadanae* e non *consularis* secondo l'anacronistica denominazione della *Historia Augusta* che segue «le consuetudini in uso nella terminologia politico-amministrativa per gli incaricati del proprio tempo» (254).

Risulta evidente, secondo Eck, lo strappo di Adriano – sia pure motivato da impellenti esigenze di agevolare la giurisdizione per gli abitanti dell'Italia – verso le città e le regioni dell'Italia cui si era da sempre riservata una posizione di autonomia e di distinzione dalle province. Strappo ancor più incisivo se si considera che, soprattutto rispetto ai posteriori *iuridici*, i poteri di tali *legati* andavano al di là di quelli giudiziari che peraltro comprendevano anche competenze di diritto penale (256), si estendevano ai compiti amministrativi (254, 255, 256) e al controllo dei centri urbani. La frattura concretizzatasi con la equiparazione sostanziale dei *legati* ai governatori provinciali (256), la corrispondente contrazione dei poteri dei magistrati romani (ID., *I legati Augusti*, cit., 159) svela ancora una volta l'indirizzo ideologico e di politica legislativa adrianeo destinato ad intaccare l'assetto costituzionale tradizionale e con esso la specialità dell'Italia che di fatto viene ad essere equiparata alle province (159).

del predecessore di cui applicò puntualmente le direttive – non pare abbia mai ripristinato la carica che pure egli stesso aveva rivestito¹⁴, probabilmente anche per evitare reazioni del senato verso il quale mostrava sempre un atteggiamento di prudente equilibrio. Successivamente è altamente probabile che Marco Aurelio¹⁵ intorno al 164-165 nominasse *Arrius Antoninus iuridicus regionis Transpadanae*¹⁶.

¹⁴ H. A., *Vita Antonini Pii* 2. 11.

¹⁵ La sua attenzione ai problemi giurisdizionali, ed in particolare a quelli delle *cognitiones extra ordinem*, che condusse ad una generale regolamentazione del processo civile è stata di recente posta in luce da F. ARCARIA, *Oratio Marci: giurisdizione e processo nella formazione di Marco Aurelio*, Torino, 2003. N. PALAZZOLO, *Dalle cognitiones alla cognitio*, cit., 398, rintraccia nella ricordata testimonianza dello scrittore della H. A., *Vita Marci Antonini* 11.6 una «volontà di trovare strumenti e regole unificanti» da parte dell'imperatore filosofo e ritiene che con i *iuridici* «si venga affermando per la prima volta l'idea di una competenza *extra ordinem* di carattere generale, e non più limitata a singole materie, in un territorio quale l'Italia, nel quale, a differenza del territorio provinciale, una competenza generale *extra ordinem* non c'era mai stata».

Emblematiche appaiono le menzionate testimonianze di Ulpiano in D. 1. 20. 2 (v. nt. 7) in cui viene ricordata una costituzione del divo Marco che concede al *iuridicus Alexandriae* la *datio tutoris* e in *Vat.*

Notizie solide, anzi troppe volte notizie tout court, sugli aspetti organizzativi dei distretti giudiziari, sul numero e l'estensione de-

Frag. 205 dove si ricorda un rescritto dello stesso Marco Aurelio da cui si evincerebbe una competenza esclusiva dei *iuridici* in materia di *excusatio tutoris*: sono, questi, ulteriori segnali inequivocabili dell'interesse dell'imperatore antonino ai temi della amministrazione della giustizia.

¹⁶ G. CAMODECA, *Nota critica*, cit., 88 e *passim*, nonché *Recensione* a W. SIMSHÄUSER, *Iuridici*, cit., in *Labeo*, XX, 1974, 149 s., lo ha dimostrato sulla base di *CIL.* 5. 1874 = *ILS.* 1118, la cd. lapide di Arrio Antonino, conservata nel museo concordiese a Portogruaro. La notizia è confermata dalla cd. lapide di Cirta (*CIL.* 8. 7030 = *ILS.* 1119) dalla quale L. FANIZZA, *Iurisdictio mandata*, in *SDHI*, LX, 1994, 341) ricava che l'attività di *iurisdictio pupillaris* esercitata da Arrio Antonino sarebbe stata 'delegata' non 'mandata'; che per la prima volta quindi «con i mandati ... il principe delegava gli uffici giurisdizionali che istituiva» (342); che «... è delegata da Marco Aurelio la giurisdizione pupillare attribuita ad Arrio Antonino»; che, «come la carica di *iuridicus*... questi incarichi si istituzionalizzano in relazione a questi soggetti escludendo tutti gli altri possibili destinatari» (356).

La conclusione della Fanizza induce a ritenere che la carica di *iuridicus*, non istituzionalizzata, derivasse da un legame più stringente anche di quello giuridico, perché fondato su un rapporto in cui la stima del delegante verso il delegato erano ben più impegnative di qualsivoglia relazione di tipo amministrativo.

gli stessi, sulla durata in carica, sulla cronologia dei *iuridici* non ne possediamo. È prudente, pertanto, attenersi alla tesi del Mommsen¹⁷ che riteneva non stabile la carica del *iuridicus* e che i distretti amministrati dai *iuridici* fossero definiti di volta in volta e che non fossero stati mai statuiti sistemi di conduzione dell'incarico. Stante la variabilità della estensione territoriale dei distretti, ben potremmo anche ipotizzare con la Corbier che si trattasse di 'juges itinérants'¹⁸.

3. Per quanto riguarda la natura dell'attività potrebbe venirci in aiuto la denominazione della carica che allude a competenze giudiziali, oggi diremmo di 'giurisdizione volontaria'.

Abbiamo, infatti, testimonianze dalle quali si evince che i *iuridici* fossero competenti in materia di nomina di tutori¹⁹, di adozione²⁰,

¹⁷ TH. MOMMSEN, *Staatsrecht*², II, Stoccarda, 1963, 1085.

¹⁸ M. CORBIER, *Les circonscriptions judiciaires*, cit., 611; l'autrice, per vero, ha tentato pure di ricostruire l'evoluzione delle circoscrizioni dei *iuridici* individuandone cinque fasi di sviluppo; ma gli indizi al riguardo sono troppo fragili.

¹⁹ *Vat. frag.* 232.

²⁰ *Ulp. 26 ad Sab. D.* 1.20.1.

di manomissioni di schiavi, di fedecommes-
si²¹. Sembrerebbero escluse attribuzioni di na-
tura propriamente amministrativa²².

Così individuata, la figura del *iuridicus*
introdotta da Marco Aurelio sembra essere
diversa da quella del *legatus* [*Augusti*] *pro praetore*
istituita da Adriano²³ e ancor più dal *legatus iu-*

²¹ Scaev. 4 *resp.* D. 40.5.41.5.

²² Si ricordano, per tutti, le conclusioni cui perviene
W. ECK, *L'Italia nell'impero romano*, cit., 265 e 274, il
quale ritiene appannaggio dei *iuridici* in Italia le sole
competenze di natura giurisdizionale e, in ogni caso,
che per i *iuridici* in territorio italico non si dovrebbe
parlare di 'competenze' bensì di 'pertinenze'
amministrative. Lo studioso pone altresì in evidenza a
mo' di riprova del suo assunto la circostanza che la
limitatezza della loro attività – a differenza di quella
dei colleghi provinciali – sarebbe attestata dal silenzio
delle iscrizioni municipali rispetto all'indicazione di
un *iuridicus* in qualità di organo di controllo delle
costruzioni mentre nelle province tale servizio è
frequentemente ricordato.

²³ Non a caso fu Adriano che, rispettoso solo nelle
apparenze delle tradizioni romane ma in realtà grande
valorizzatore di quelle provinciali, soprattutto
elleniche, provvedesse alle difficoltà dei cittadini che
si erano insediati stabilmente nelle province ed anche
di quelli che abitavano nei municipi italici periferici
costretti a raggiungere Roma per questioni giudiziali
di minor rilievo e di natura scarsamente tecnica – la
qual cosa comportava anche l'intasamento nell'Urbe
– affidando poteri di bassa giurisdizione e di

ridicus che da tempo operava in provincia.
Forse è più plausibile accostare gli antecedenti
legati pro praetore adrianei ai *iuridici/legati iuridici*
provinciali sebbene il lemma *iuridicus* non si
ritrovi nella denominazione della carica adria-
nea²⁴: l'elemento accomunante e che faceva la
differenza con il ruolo stabilito da Marco Au-
relio era costituito dall'essere tutti incaricati e
quindi 'rappresentanti' del *princeps* con quel
che ne conseguiva per natura ed entità di po-
teri.

Alla stregua di quanto detto, non ap-
paia peregrina l'ipotesi che *iuridicus* fosse de-

prevalente natura amministrativa a figure prestigiose.
D'altro canto, le amministrazioni provinciali sotto
Adriano, nell'acquistare maggiore autonomia rispetto
alla *respublica*, più che a questa furono considerate
direttamente sottoposte al *princeps*. Il decentramento
investe tutti i settori della vita pubblica: viene
introdotta la leva locale e quindi l'esercito fu
provincializzato; si consentì che i prodotti venissero
scambiati direttamente tra provincia e provincia senza
passare per Roma. E così via esemplificando.

²⁴ L'inesistenza di tracce che riferiscano ad Adriano la
denominazione *iuridicus* impedisce di far ascrivere a lui
l'introduzione dei *iuridici* in provincia – dove invece il
lemma è attestato da riscontri epigrafici di età
anteriore, come ad esempio la ricordata epigrafe di
Nedinum – e, d'altro canto, bisognerebbe fare i conti
con l'anomalia risultante dall'utilizzazione di due
diversi appellativi per l'Italia e per le province.

nominazione non specialistica ma ripresa dal lessico corrente, popolare.

Iuridicus, spesso pure *iuridicialis*, come aggettivo indicava 'l'attinenza al diritto'; la seconda forma verbale, giuridiciale, era usata soprattutto quando le parti erano d'accordo sul 'fatto' e il punto controverso consisteva nell'individuare a chi, per quel che era accaduto, spettasse 'la ragione' e a chi 'il torto'. L'allusione ad un 'giudizio', piuttosto che immediatamente al contenuto di disposizioni del diritto sostanziale, dipendeva dalla persistente *forma mentis* dei romani secondo cui l'attuazione delle pretese giuridiche era sempre considerata passibile di essere realizzata in concreto soltanto mediante la risoluzione in giudizio della controversia (tant'è che per indicare la spettanza di una situazione giuridica attiva troviamo la locuzione «*actio competit ...*» o analoga).

Il sostantivo *iuridicus*, a sua volta, aveva l'accezione di persona che conosce il diritto e può fungere da giudice o arbitro, oppure mediatore/compositore di liti fra privati, proprio perché informato delle cose giuridiche. Non il giurista quale lo intendiamo noi quando ci riferiamo a qualcuno di quel ceto professionale che, sino al sopravvenire del Tardoantico, costruì il pensiero giuridico romano di cui siamo

ancora tributari. Per tale sapiente, considerato nella sua attività rivolta prevalentemente alla pratica o alla speculazione del *ius*, s'usavano altri termini: *iurisconsultus*, *iurisperitus* e simili.

Ciò precisato, mettiamoci nei panni dei *Romani cives* del I-III secolo postCristo, i quali in provincia o nel proprio *municipium* italico erano a conoscenza che un delegato del *princeps/imperator* espletava un ruolo che aveva a che fare con la gestione amministrativa e il diritto ma non era né un funzionario né un magistrato; e tuttavia talvolta svolgeva pratiche e risolveva liti sia pure peculiari e se si vuole di minor genere; al quale essi, meri *privati*, non potendo o volendo recarsi nell'Urbe presso il pretore o un *prudens* avevano la possibilità di rivolgersi *in loco* per certe loro controversie o magari anche solo per avere lumi su cosa stabilissero le norme giuridiche a riguardo di determinati affari. Ebbene, quel delegato come l'avrebbero considerato ed indicato nel comune parlare? S'intendeva ben vero di diritto. Ma non era propriamente un *iurisperitus/iurisconsultus*. Benché risolvesse problemi controversi non era neppure propriamente un *magistratus*. Tuttavia svolgeva compiti assimilabili a quelli dell'uno e dell'altro. Ed era comunque una 'autorità', siccome era stato investito dal vertice della *res publica*. Quei *cives*

l'avrebbero considerato, ed appellato con altri, come un '*iuridicus*' e, a seconda dei casi, come un '*quasi magistratus*'.

I due termini correnti nel linguaggio volgare furono usati in documenti quali le epigrafi, che non erano documenti ufficiali ma diretti a tramandare nel pubblico il ricordo di persone ed avvenimenti; vennero poi usati in componimenti letterari atecnici; infine acquisiti – in quali tempi, mediante quali tramiti non lineari, se pacificamente accettati oppure no, questa volta si sarebbe esercitare la divinazione – nel linguaggio giuridico se non proprio tecnico almeno usuale. *Quasi magistratus* lo troviamo infatti in Ulpiano (*de off. proc.* D. 1.16.7.2 = L. 2148), il quale peraltro, essendo *magistratus* termine tecnico (mentre non lo era invece *iuridicus*), ne sottolineò l'uso non esatto, l'approssimazione, premettendo un '*quasi*' che con tale finalità era diffuso nel rappresentarsi istituti giuridici non totalmente assimilabili ad altri con la medesima funzione (ad esempio, *quasi usufructus*, ma anche *quasi nullus* etc.).

Il processo linguistico ipotizzato è fenomeno ricorrente in esperienze antiche e moderne. Dovendo da storici sforzarci di trovare sempre una spiegazione dei fatti del passato esercitando anche un po' di fantasia – non lo dico io ma ben altri -, a fronte dei dati

che abbiamo e che altrimenti sarebbero inspiegabili, non possiamo non ipotizzarlo. Escluderlo significherebbe – a dirla con l'Arangio-Ruiz – ritenere che gli antichi romani erano uomini tanto diversi da noi che «camminavano con le mani per terra». Insomma, pur se le fonti non lo dicono (e perché mai avrebbero dovuto avere cura di precisare una vicenda del genere) non occorre molta fantasia per supporre quel che appare più che verosimile, cioè prospettare almeno come ipotesi di lavoro che quei *cives* avessero coniato ed usato nel loro discorrere il vocabolo *iuridicus*, allusivo alle conoscenze e alle attività per loro più evidenti e rilevanti dei personaggi inviati da Roma in soccorso di bisogni elementari periferici del diritto. I due termini passarono poi nel linguaggio giuridico se non proprio tecnico almeno usuale.

La mancata coniazione del vocabolo sin dall'apparire della figura di cui ci stiamo occupando e, in seguito, la mancata sua acquisizione nel lessico della burocrazia del *princeps*, a loro volta, potrebbero dipendere dalla esigenza di non istituzionalizzare l'ufficio e/o di non voler imbrigliare con definizione ufficiale un ruolo che abbiamo riscontrato essere elastico, alla bisogna versatile, all'occorrenza de-

legabile o attribuibile a figure diverse oppure da non attivare affatto.

ABSTRACT

Si pone in dubbio che il sostantivo ‘*iuridicus*’ costituisse una denominazione ufficiale della carica e si sostiene piuttosto che si trattasse di appellativo ripreso dal lessico corrente, popolare. Il lemma dovette circolare tra gli abitanti dei municipi italici e delle province: essi avevano la possibilità di rivolgersi in loco al delegato del *princeps/imperator* il quale espletava attività e dava consigli in materia giuridica pur non essendo né un magistrato né un funzionario.

It is doubtful that the noun ‘*iuridicus*’ was the official denomination of the position and I maintain rather that it was a title borrowed from common usage. Citizens throughout the empire must have used the term widely, referring to the local delegate of the *princeps/imperator*, who carried out duties and dispensed advice and judicial opinions, even

though not formally installed as a magistrate or public functionary.

INES DE FALCO

Ricercatore di diritto romano e diritti dell’antichità

Università degli Studi di Napoli “Federico II”